



DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 8

Prelazione di piu' confinanti Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di piu' soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con prioritá, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e, a parita' di condizioni, il soggetto che e' in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' abrogato.

Versione in vigore dal 26 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Estremi	Legge 15 marzo 2024, n. 36
Capo	III — Misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-promozione-e-lo-sviluppo-dell-imprenditoria/art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it